



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e
del Ministero degli affari esteri

per il tramite dell'Ubracc

OGGETTO: Decreto di approvazione della convenzione per le attività di supporto per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito del bando 2018 e 2020 tra il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute spa – Fondo "Sport e Periferie" – Chiarimenti

Si riscontra la nota pervenuta da codesta Corte dei Conti per il tramite dell'Ufficio di bilancio e di riscontro della regolarità amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali in relazione alla convenzione di cui in oggetto. Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti:

a) circa la possibilità di copertura finanziaria, mediante le risorse del Fondo Sport e Periferie, oggetto della convenzione in esame, anche del supporto alla pianificazione del PNRR, si rileva come il PNRR "Sport e inclusione" abbia per oggetto sempre l'impiantistica sportiva, in modo assolutamente continuo e complementare rispetto al Fondo Sport e Periferie. A tal fine, si rappresenta che il supporto dato da Sport e Salute, braccio operativo del Dipartimento per lo Sport per l'attuazione delle politiche in ambito sportivo, è da considerarsi strumentale al complesso degli interventi sull'impiantistica sportiva italiana;

b) e d) si conferma che i costi della convenzione in esame (pari a euro 12.093.000) trovano copertura nelle risorse già nella disponibilità di Sport e Salute SpA, nell'ambito dei cd "primo e secondo piano pluriennale", così come previsto dal decreto-legge 8 aprile 2019, n. 32, articolo 1 comma 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 e che le stesse sono già trasferite alla società Sport e Salute Spa. A tal proposito, e ad ogni buon fine, si allega alla presente nota, il decreto 2 dicembre 2021 dell'Autorità politica delegata allo sport con il quale sono state individuate le finalità di utilizzo delle risorse ancora disponibili a valere sulla riserva tecnica del primo e del secondo piano pluriennale relativi al Fondo sport e periferie, che costituisce il necessario presupposto di attivazione della presente Convenzione. Conseguentemente, il riferimento all'erogazione delle risorse, contenuto nell' articolo 6, let.

d) della convenzione, è da intendersi soltanto con riferimento all'erogazione materiale nei confronti dei soggetti beneficiari del contributo che verrà effettuata, appunto, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto anche nei singoli accordi stipulati tra il Dipartimento per lo sport e gli enti beneficiari;

c) per quanto concerne gli obblighi a carico del Dipartimento per lo Sport, di cui all'articolo 6 della convenzione, si evidenzia come, mentre a carico di Sport e Salute SpA sono posti obblighi in merito alla vigilanza e al monitoraggio dei singoli interventi (inteso come monitoraggio fisico - ad esempio tramite ispezioni e sopralluoghi nei cantieri – monitoraggio procedurale e di avanzamento finanziario), restano in capo al Dipartimento per lo Sport attività di vigilanza e monitoraggio generale in tema di attuazione e avanzamento del programma nel suo complesso, oltre che naturalmente la complessiva gestione contabile ed amministrativa del Fondo, fermo restando il necessario supporto fornito dalla Società in relazione alle verifiche e al controllo di atti, documenti e stati di avanzamento necessari per legge.

Il Dipartimento, pertanto, in quanto amministrazione titolare delle risorse pubbliche, congiuntamente con le somme a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, è responsabile del loro corretto utilizzo e non può esimersi dalla relativa vigilanza.

Si rappresenta, per completezza, che, attualmente, presso il Dipartimento per lo Sport, non risulta in servizio alcun contingente di personale con specifiche competenze tecniche (ingegneri, architetti, geometri) in grado di effettuare istruttorie, verifiche, controlli e monitoraggi aventi, per l'appunto, natura tecnico-specialistica (ad esempio, le richieste di variante progettuale);

e) i costi delle attività di stazione appaltante e centrale di committenza sono imputati alle risorse destinate alle attività della Convenzione, considerato che, già nelle precedenti edizioni dei bandi, molti beneficiari hanno manifestato la necessità di avvalersi di un soggetto che possa svolgere le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza. Resta fermo che le spese per attività tecniche sono, invece, imputate ai quadri economici dei singoli interventi. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Michele Sciscioli



CONVENZIONE

Attività di supporto per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Sport e Periferie 2018 – 2020 – CUP J89J22000540001

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento per lo Sport, Codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano 51, rappresentata dal dott. Michele Sciscioli, Capo Dipartimento (“Dipartimento”)

e

La Società Sport e Salute S.p.A, con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis 15, C.F. 07207761003, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Avv. Vito Cozzoli, dotato dei necessari poteri per stipulare il presente atto (“Società”),

PREMESSE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art. 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che definisce gli istituti della programmazione negoziata;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12.3.2021 con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19.3.2021, con cui alla Sottosegretaria di Stato Sig.ra Valentina Vezzali è stata conferita la delega delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Sport ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 registrato alla Corte di Conti il 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successivamente modificato e integrato, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO il vigente quadro normativo e regolamentare in materia di sport dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle Raccomandazioni sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare (HEPA) e ai contenuti dei programmi e dei piani di lavoro dei Governi dell’Unione europea nel settore sport;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” con particolare riferimento agli artt. 5 e 192;



VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO l'art.8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138 (convertito, con modificazioni, dall'art.1 della L. 8 agosto 200, n.178), come modificato dall'art.1, comma 629 e s.s. della legge n.145 del 30 dicembre 2018, che ha costituito la società Sport e Salute spa;

VISTO lo Statuto della Sport e Salute Spa, che individua la Società quale soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, nonché struttura operativa dell'autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto, secondo il quale la suddetta Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport ed in particolare quanto previsto dalle seguenti lettere del citato articolo 4 secondo cui la società:

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

e) potrà operare quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa vigente e pertanto potrà, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto



ambientale comunque collegate all'oggetto sociale anche svolgendo, ove consentito, il ruolo di soggetto aggregatore del mondo sportivo ex art. 9 del D.L. 66/2014;

VISTO e richiamato l'articolo 17 dello Statuto che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, assegna all'Autorità di Governo competente in materia di sport i poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo sulla società, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs n.50 del 2016 e art. 16 del D.Lgs n. 175 del 2016;

CONSIDERATO che il capitale della società è interamente pubblico senza alcuna partecipazione di soggetti privati e che lo Stato, attraverso le sue articolazioni organizzative, esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici societari;

CONSIDERATO che, per espressa disposizione statutaria ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, la società è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici e, più in particolare, l'articolo 37 ("Aggregazioni e centralizzazione delle committenze") e l'art. 38 ("Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza");

RICHIAMATO in particolare comma 1-bis del citato art.38 che testualmente recita "*Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e Salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.*"

VISTO :

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

PREMESSO che :

- l'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle



finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie», ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana;

- la Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

- l'art.1, comma 28 del decreto legge 32/2019, e successiva legge di conversione n.55/2019, ha previsto che le risorse del Fondo Sport e Periferie siano trasferite alla società Sport e Salute spa, che subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, stabilendo al successivo comma 29, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo il Dipartimento per lo sport si avvale della medesima società in house, che provvede anche alla conseguente sottoscrizione dei relativi accordi, nei quali sono definiti i termini e le modalità di esecuzione delle opere previste dalle proposte di finanziamento;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 182 dell'articolo 1, ha previsto che le risorse del Fondo siano trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento per lo sport, subentrato nella gestione del Fondo, riservando ad apposito DPCM la definizione di criteri e modalità di gestione delle risorse, fatte salve le procedure in corso.

EVIDENZIATO che il Dipartimento ha emanato appositi bandi per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2018 e all'anno 2020 per un importo complessivo di €.372.700.000,00 e che in seguito alla valutazione delle proposte progettuali di intervento pervenute, sono state pubblicate le relative graduatorie per il finanziamento di complessivi 740 interventi e precisamente:

- bando sport e periferie 2018 n. 245 interventi di cui n.150 a valere sulle risorse FSC 2014-2020
- bando sport e periferie 2020 n. 495 interventi, di cui n. 329 a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

RITENUTA la necessità di avvalersi della società Sport e Salute attivando una linea di supporto tecnico-amministrativo, al fine di assicurare competenze specialistiche e supporto qualificato necessari a garantire l'efficace ed efficiente gestione dei processi finalizzati alla completa e corretta realizzazione degli interventi finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sport e Periferie, come meglio sopra precisato;

RITENUTO di dover predisporre idonei strumenti al fine di garantire che i soggetti beneficiari dei finanziamenti possano avvalersi, ove richiesto, del supporto tecnico-operativo della società in house Sport e Salute S.p.A., qualificata quale centrale di committenza che può svolgere, ai sensi dell'articolo 38 del



decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore dello sport;

CONSIDERATA l'esigenza funzionale di aggiornare un quadro di riferimento generale che declini le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto a Sport e Salute S.p.A, con particolare riferimento agli aspetti procedurali, amministrativi e finanziari tra il Dipartimento per lo Sport e la suddetta società, nonché all'ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e finanziario da parte dell'Amministrazione nei confronti della Società, in relazione al vigente quadro normativo di cui ai Decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 175 del 2016;

DATO ATTO che le direttive emanate dall'autorità politica individuano gli ambiti settoriali di intervento ritenuti prioritari per le annualità di competenza;

RITENUTO necessario procedere alla definizione di una specifica Convenzione, che disciplini i rapporti convenzionali tra il Dipartimento per lo Sport e la società in house Sport e Salute S.p.A. ;

CONSIDERATO che le attività citate sono contraddistinte da un peculiare profilo istituzionale e richiedono lo svolgimento di collaborazioni con gli Enti pubblici territoriali, e l'accesso a banche dati riservate delle Pubbliche Amministrazioni, relative al monitoraggio degli investimenti pubblici e ai flussi finanziari che verranno attivati dalla realizzazione e rigenerazione delle infrastrutture sportive, portano a prediligere lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto di natura pubblica;

PREMESSO che la deliberazione n. SCCLEG/2/2018/PREV della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, ha precisato che, per gli affidamenti *in house*, l'Amministrazione appaltante debba procedere alla valutazione di congruità economica tramite il confronto del prezzo offerto con i costi di aggiudicazione di servizi analoghi e che la percentuale dei costi indiretti imputata debba essere adeguatamente motivata;

CONSIDERATO che il mancato ricorso al mercato da parte del Dipartimento per lo Sport - ai sensi dell'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - è giustificato dalle esigenze di ottenere supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e che ricorrendo all'expertise maturata dalla Società sulle tematiche di competenza, è possibile ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi una efficace trasmissione dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei «benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche», come richiesto dalla norma citata;



VERIFICATO che la suddetta società in house è in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per il supporto all’attuazione degli interventi rientranti nel Piano pluriennale nazionale “Sport e Periferie” di cui al DL. 25 novembre 2015, n. 185;

DATO ATTO che il Dipartimento ha effettuato una valutazione di congruità della proposta suddetta, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. *in house* (art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), verificando con esito positivo la congruità economica dei costi standard unitari di Sport e Salute S.p.A. sulla base delle risultanze di procedure selettive aperte bandite da Consip per l’affidamento di servizi analoghi e l’imputazione forfettaria dei costi indiretti connessi ammissibili, nonché di un ulteriore confronto con le tariffe professionali riportate nelle procedure ad evidenza pubblica più significative per l’affidamento di servizi a favore delle amministrazioni centrali “assimilabili” con le attività oggetto di affidamento alla Società Sport e Salute, come si evince dalla tabella di analisi allegata alla relazione di congruità;

VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativo alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

CONSIDERATO che l’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; ai sensi della medesima disposizione, è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

VISTA la deliberazione n.75 del 24 ottobre 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) recante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2014;



VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2021 registrato alla Corte dei conti al n. 938 in data 23 aprile 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024;

CONSIDERATO che il Dipartimento per lo Sport ha chiesto ed acquisito dalla società in house Sport e Salute S.p.A. la formulazione di un progetto di servizio finalizzato alla fornitura di assistenza tecnica per le citate attività, comprensivo di ogni documentazione ed elemento contabile utile ai fini della valutazione della congruità economica della presente Convenzione in relazione ai costi diretti e indiretti. Tale progetto è comprensivo della documentazione utile ai fini della valutazione degli oneri corrispondenti ai fabbisogni indicati e degli elementi di riconducibilità ai profili professionali oggetto di aggiudicazione di servizi di analogo contenuto con i profili necessari allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento alla stessa società;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato allo sport 2 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 3056 del 29/12/2021, con il quale si è proceduto a definire le finalità di utilizzo delle risorse ancora disponibili a valere sulla riserva tecnica del Primo e del Secondo Piano pluriennale degli interventi del Fondo Sport e Periferie;

VISTA la delibera CIPE n. 16/2018 e successive modifiche e integrazioni, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020", la quale approva, tra l'altro, il Piano Sport e Periferie e assegna all'Ufficio per lo sport, in qualità di soggetto attuatore del Piano, una dotazione finanziaria complessiva pari a 250 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

TENUTO CONTO che il Comitato di sorveglianza appositamente costituito con funzioni di sorveglianza sull'efficacia, la coerenza e la qualità dell'attuazione del Piano Operativo Sport e Periferie, ha deliberato che una quota pari a €5.000.000,00 della dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, sia destinata all'attivazione dell'assistenza tecnica, finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati;

VISTO e richiamato il Decreto della Sottosegretaria di Stato del 2.12.2021, , ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29/12/2021 n. 3056, con cui venivano stabilite le finalità di utilizzo delle risorse disponibili a valere sulla riserva tecnica del primo e del secondo piano pluriennale relativo al Fondo Sport e Periferie, già trasferite alla società Sport e Salute s.p.a., in attuazione di quanto previsto



dall'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185 e successiva legge di conversione e ss.mm.e ii.;

CONSIDERATO che la spesa derivante dall'attuazione della presente convenzione trova idonea copertura nelle suddette risorse stanziare per la riserva tecnica;

CONSIDERATO che sussiste l'obbligo di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

RITENUTO che, per quanto riguarda i costi diretti, sia opportuno prevedere un rimborso in base al "costo effettivo" dei costi diretti prevedendo dei limiti massimi riconoscibili per ogni profilo professionale, determinato in base ai contratti collettivi e integrativi vigenti in azienda, cosicché l'eventuale quota di costo del personale eccedente i valori massimi così determinati non sia oggetto di rendicontazione e resti a carico della società Sport e Salute S.p.A.;

EVIDENZIATO che, i costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività, verranno rendicontati per un importo forfettario del 14% dei costi diretti di personale, ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, così come richiamato dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni in l. n. 156/ 2021, e che tale percentuale di spese generali trova fondamento nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 che, all'articolo 68, prevede la possibilità di applicare un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale;

RITENUTO che, alla luce delle considerazioni innanzi illustrate, l'affidamento a Sport e Salute S.p.A. delle suddette attività rispetta le condizioni e i principi previsti dagli artt. 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che Sport e Salute S.p.A. si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTA la determina a contrarre adottata dal Capo Dipartimento per lo Sport in data 20.1.2022, per l'affidamento delle attività progettuali descritte nella proposta operativa presentata da Sport e Salute S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti convengono quanto segue:



Articolo 1

(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti da:
 - Piano delle attività e dei relativi costi (Allegato 1);
 - Regolamento di rendicontazione (Allegato 2).

Articolo 2

(Oggetto, piano delle attività e dei costi)

1. Alla luce della normativa richiamata, la presente Convenzione ha per oggetto la declinazione delle modalità procedurali, amministrative e finanziarie, volte a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico tra il Dipartimento per lo Sport e la società Sport e Salute S.p.A.
2. Il dettaglio delle attività, dei tempi e dei risultati previsti, nel rispetto dei parametri di utilizzo delle risorse umane e dei costi stimati per ciascuna attività, risulta specificato nell'Allegato 1 al presente Atto. Il Piano delle Attività potrà essere periodicamente aggiornato su richiesta delle parti e dovrà essere approvato dall'Amministrazione.

Articolo 3

(Ambiti di intervento)

1. Fermi restando i compiti istituzionali svolti ordinariamente dal Dipartimento per lo Sport, la società Sport e Salute S.p.A. garantirà al Dipartimento il supporto tecnico specialistico volto alla gestione e attuazione degli Interventi finanziati col Fondo Sport e Periferie, attraverso la gestione dei processi per la completa e corretta realizzazione dei 495 interventi finanziati nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2020 (di cui 329 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC), nonché dei 150 interventi selezionati nell'ambito del Bando 2018, finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per un totale complessivo di 645 interventi per un valore complessivo delle opere da realizzare, secondo i quadri economici presentati, pari a circa 480 milioni di euro, in conformità al Piano delle Attività dettagliato (Allegato 1) e precisamente:
 - a) supporto alla Pianificazione delle attività del PNRR, del Fondo Sport e Periferie 2022 e successive programmazioni (anche attraverso lo strumento del Censimento Nazionale Impianti Sportivi);



- b) supporto informatico (Portale);
- c) verifica tecnico amministrativa e predisposizione delle convenzioni che saranno sottoscritte con i Soggetti beneficiari e il Dipartimento per lo Sport;
- d) monitoraggio all'attuazione degli interventi;
- e) funzioni di Centrale di Committenza;
- f) funzioni di Stazione Appaltante nella misura massima del 25% degli interventi finanziati.

Articolo 4

(Tipologia di prestazioni assicurate da Sport e Salute S.p.A.)

1. Sport e Salute S.p.A. nel rispetto dell'art. 4, combinato disposto dei commi 2 e 4, del D. lgs n. 175/2016 e s.m.i. - che individua le attività che in via esclusiva le società in house possono avere come oggetto sociale - dovrà assicurare, in relazione alle esigenze del Dipartimento, il supporto specialistico necessario alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 lett. a), b), c) e d), relativamente ai settori prioritari indicati nelle Direttive annuali concernenti le attività di Sport e Salute S.p.A. emanate dall'Autorità politica delegata in materia di Sport .
2. Relativamente alle attività di cui al precedente articolo 3 lett. e) e f), su richiesta dei soggetti beneficiari dei finanziamenti disciplinate da apposite convenzioni stipulate dalla Società con il Dipartimento per lo Sport e con gli stessi soggetti richiedenti, Sport e Salute S.p.A. potrà fornire servizi di ingegneria e architettura, nonché assumere le funzioni di centrale di committenza e stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti di cui al medesimo art. 3, lett. f).
3. La richiesta dei soggetti beneficiari di avvalersi della società per le funzioni di cui al precedente comma potrà essere dalla stessa accolta su concorde parere del Dipartimento e disciplinata in sede di convenzione con il beneficiario medesimo.

Articolo 5

(Obblighi della Società)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Sport e Salute S.p.A. assume l'obbligo di realizzare quanto necessario ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, fra cui i seguenti obblighi:
 - a) predisporre le convenzioni che saranno sottoscritte con i soggetti beneficiari, che disciplineranno i Piani Operativi di dettaglio sulle modalità e le tempistiche di realizzazione degli interventi assicurandone l'attuazione nei tempi previsti dai relativi cronoprogrammi;



- b) svolgere le funzioni di Centrale di Committenza e attività di committenza ausiliarie da realizzare d'intesa con il Dipartimento a favore dei Beneficiari del finanziamento che manifesteranno la volontà di avvalersi di tale supporto
- c) assicurare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi nei singoli cantieri
- d) garantire il supporto tecnico specialistico a favore del Dipartimento, volto all'accelerazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati, in particolare:
- supporto alla predisposizione degli strumenti metodologici di attuazione e sorveglianza del Piano Sport e Periferie, finanziato a valere sulle risorse FSC (definizione e aggiornamento del SIGECO; elaborazione di linee guida e strumenti a supporto dei beneficiari per le modalità di rendicontazione delle spese e assistenza in back office);
 - supporto operativo per la gestione e attuazione degli interventi (predisposizione dei disciplinari operativi/convenzioni con i beneficiari/stazioni appaltanti per l'avvio degli interventi; supporto tecnico-ingegneristico per la loro attuazione; supporto giuridico-amministrativo per la predisposizione di schemi di atti di impegno, concessione ed erogazione del finanziamento);
 - supporto all'attuazione procedurale, finanziaria e fisica degli interventi (definizione e aggiornamento della procedura di trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti beneficiari; assistenza ai beneficiari per le attività di alimentazione della Banca Dati Unitaria (BDU) dell'IGRUE; analisi degli interventi e degli obiettivi di impegno e di spesa al fine di un'eventuale programmazione/riprogrammazione degli interventi; verifica amministrativa e finanziaria delle domande di rimborso).
- e) assicurare la tenuta di un sistema di contabilità analitica per ognuna delle commesse di attività o funzioni svolte come soggetto realizzatore delle infrastrutture;
- f) assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 3 agosto 2016, n. 136;
- g) effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima della loro rendicontazione al Dipartimento;
- h) rispettare la normativa riguardante la prevenzione della corruzione, dell'illegalità e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- i) trasmettere al Dipartimento le relazioni di aggiornamento, di tipo funzionale e amministrativo, con cadenza trimestrale, in aderenza alle disposizioni di dettaglio contenute nei Piani operativi;
- l) rendicontare gli interventi commissionati dal Dipartimento in conformità alle modalità di rendicontazione definite nel Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2);



- m) rispettare quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;
 - n) assicurare, anche da parte dei fornitori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE)2021/241;
 - o) assicurare la massima collaborazione nell'ambito di eventuali attività audit e controllo previste o disposte da organismi nazionali ed europei sulla base della normativa applicabile.
 - p) collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico del Dipartimento nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e per la durata della stessa.
2. Sport e Salute S.p.A. si impegna a trasmettere al Dipartimento una relazione finale delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo, ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti per la predisposizione del referto annuale al Parlamento. Tale relazione è descrittiva dello stato di avanzamento di tutte le attività affidate a Sport e Salute S.p.A. dal Dipartimento, evidenziando le eventuali criticità che possono compromettere l'efficace completamento delle stesse e/o proponendo iniziative da porre in essere da parte dell'Amministrazione per una loro più efficace realizzazione.
3. Sport e Salute S.p.A. si obbliga a tener conto delle osservazioni del Dipartimento, in relazione ad eventuali criticità riscontrate nel corso delle attività svolte.
4. Sport e Salute S.p.A. si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalle norme, dallo statuto e dalla Direttiva concernente le modalità dell'esercizio del controllo analogo.

Articolo 6

(Attività e compiti dell'amministrazione titolare)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Dipartimento, si obbliga a:
- a) assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione e il controllo complessivo degli interventi;
 - b) vigilare affinché l'attuazione degli investimenti avvenga in conformità alle disposizioni europee e nazionali applicabili;
 - c) vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere irregolarità ovvero indebiti utilizzi delle risorse;



- d) assicurare l'erogazione delle risorse sulla base dei SAL relativi agli interventi;
- e) fornire tempestivamente a Sport e Salute S.p.A. le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati.

Articolo 7

(Affidamenti a fornitori)

1. Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, Sport e Salute S.p.A. può avvalersi di propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e procedure a evidenza pubblica.

Articolo 8

(Comitato di coordinamento della programmazione e del controllo)

1. Al fine di assicurare una coerente programmazione delle attività istituzionali e per il rafforzamento delle attività di pianificazione e di controllo, il Capo Dipartimento si riserva di costituire un apposito Comitato di Coordinamento - composto dal personale del Dipartimento, oltre ai rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. - che, con cadenza periodica, coordinerà il confronto tra i componenti il Comitato sulla programmazione delle attività e la verifica dello stato di attuazione delle stesse, raccogliendo le proposte, osservazioni, dichiarazioni sui risultati raggiunti e sulle eventuali criticità rilevate in riferimento alle specifiche attività tecniche affidate convenzionalmente.

Articolo 9

(Personale)

1. Sport e Salute S.p.A., in attuazione della presente Convenzione nonché delle successive integrazioni, utilizzerà personale contrattualizzato dalla Società, nel rispetto del limite massimo della spesa relativa al costo del personale.
2. Solo nei casi in cui si renda necessario acquisire particolari professionalità non già disponibili nell'organico della società, previa espressa motivazione e nel rispetto del limite massimo della spesa relativa al costo del personale, la Società potrà utilizzare personale non dipendente, comunque limitatamente alle professionalità riportate nella tabella di cui al successivo art. 10.
3. Al personale di Sport e Salute S.p.A. si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità nonché dei vigenti Codice Etico e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società. A tale scopo detto personale, prima dell'assunzione dell'incarico, dovrà rendere a Sport e Salute S.p.A. apposita dichiarazione.



4. Al fine di prevenire concrete situazioni di conflitto di interesse, Sport e Salute S.p.A., per la realizzazione delle attività, non utilizzerà personale che abbia rapporti di parentela, fino al secondo grado compreso, con personale di ruolo in servizio presso il Dipartimento stesso, il quale a tale scopo fornirà, a richiesta della Società le informazioni aggiornate in proprio possesso.

Articolo 10

(Criteri di rendicontazione dei costi)

1. Per l'attuazione della presente convenzione a Sport e Salute S.p.A. viene riconosciuto un corrispettivo, comprensivo dei costi sia diretti che indiretti, quantificato sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Società per l'erogazione dei servizi previsti, declinato secondo i criteri che seguono e comunque nell'importo massimo di €. **12.093.000,00** (oltre IVA).

2. Nel corrispettivo di cui al precedente comma non risultano tuttavia ricomprese le attività inerenti i servizi tecnici e le funzioni di stazione appaltante espletate dalla Società con le modalità di cui al precedente art. 4 commi 2 e 3, quest'ultime saranno infatti riconosciute nell'ambito degli Accordi che verranno sottoscritti con i soggetti beneficiari, a valere sui singoli quadri economici allegati. Nei medesimi Accordi saranno inoltre disciplinate le modalità di accreditamento delle risorse necessarie all'espletamento delle procedure di affidamento o di acquisto, nonché le modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività svolte, così come disposto al successivo art. 12.

a) Costi diretti

I. Si intendono per tali i costi direttamente connessi alla prestazione prevista in convenzione, ovvero che possano essere imputati direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione". Sono considerati diretti, i costi del personale impiegato dalla società per svolgere le attività previste dalla presente convenzione e dalle eventuali convenzioni per le attività che verranno rese su richiesta dei soggetti beneficiari del finanziamento nell'ambito del Piano Sport e Periferie, nonché i beni o servizi acquisiti o comunque il ricorso a imprese terze, e i costi di missione.

II. Nel caso di utilizzo di personale con rapporto di lavoro dipendente da Sport e Salute S.p.A., il Dipartimento riconosce i costi effettivamente sostenuti dalla Società, come determinati in considerazione delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda, secondo i profili professionali indicati nel Piano delle Attività. Nel caso non sia possibile garantire la coerenza tra i profili professionali indicati nel Piano delle Attività ed il personale dipendente da Sport e Salute effettivamente disponibile, sarà in ogni caso oggetto di rendicontazione il



costo più basso tra quello corrispondente al profilo professionale previsto dal medesimo Piano delle Attività ed il costo effettivo del personale individuato. Il costo effettivo rendicontato terrà conto di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento che dovessero verificarsi nel periodo di vigenza della presente Convenzione, al fine di riconoscere al Dipartimento il vantaggio del minor costo.

III. Ai soli fini della determinazione degli importi massimi rendicontabili, è di seguito riportato, per ogni livello contrattuale e corrispondente tipologia professionale, il costo aziendale annuo e il relativo costo aziendale per giornata/uomo che costituiscono il massimo importo riconoscibile alla Società.

| Livello CCNL | Tipologia risorsa | Costo aziendale annuale in euro | Costo giornata/uomo in euro (220 gg/anno) |
|---------------------|---|--|--|
| Dirigente | Risorsa responsabile della corretta esecuzione delle procedure che svolge un'attività di controllo dei gruppi di lavoro. | 116.500,00 € | 529,54 € |
| Quadro S | Risorsa che svolge attività di coordinamento e controllo di gruppi di lavoro e/o funzioni professionali di contenuto specialistico. Ha la responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle attività. | 85.300,00 € | 387,72 € |
| Quadro | Risorsa che svolge attività di coordinamento e controllo di gruppi di lavoro e/o funzioni professionali di contenuto specialistico. Ha la responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle attività. | 80.000,00 € | 363,63 € |
| C4 | Risorsa che opera con autonomia nell'esecuzione di procedure con elementi di variabilità nella realizzazione. Ha la responsabilità dei risultati operativi delle attività svolte direttamente | 54.525,50 € | 247,84 € |



| | | | |
|----|--|-------------|----------|
| C3 | Risorsa che svolge attività di concetto tecniche e/o amministrative. Opera con autonomia nell'esecuzione di procedure con elementi di variabilità nella realizzazione | 51.137,78 € | 232,44 € |
| C2 | Risorsa che svolge attività di concetto tecniche e/o amministrative | 47.245,70 € | 214,75 € |
| C1 | Risorsa che svolge attività esecutiva e lavori ripetitivi su istruzioni ricevute o nell'ambito di procedure o prassi definite. Ha la responsabilità sul rispetto delle istruzioni ricevute e delle procedure applicate | 46.518,23 € | 211,45 € |

IV. Nell'eventualità si rendesse necessario l'utilizzo di personale esterno, i costi unitari per la rendicontazione dei costi del personale impiegato dalla Società per svolgere le attività previste dalla Convenzione, saranno classificati secondo i seguenti diversi livelli di seniority.

| Livelli di seniority personale non dipendente | Tipologia Risorsa | Costo aziendale annuale | Costo giornata / uomo (220 gg/anno) |
|--|---|--------------------------------|--|
| Profilo Senior | Risorsa che svolge attività di coordinamento e controllo di gruppi di lavoro e/o funzioni professionali di contenuto specialistico. Ha la responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle attività. | 72.800,00 € | 330,91 € |
| Profilo Professional | Risorsa che opera con autonomia nell'esecuzione di procedure con elementi di variabilità nella realizzazione. Ha la responsabilità dei risultati operativi delle attività svolte direttamente. | 41.600,00 € | 189,09 € |
| Profilo Junior | Risorsa che svolge attività esecutiva e lavori ripetitivi su istruzioni ricevute o nell'ambito di procedure o prassi definite. Ha la responsabilità sul rispetto delle istruzioni ricevute e delle procedure applicate. | 31.200,00 € | 141,82 € |



V. Il costo del personale sarà conseguentemente rendicontato in base all'effort effettivamente impiegato nelle attività di cui alla Convenzione come risultante dalla procedura di rilevazione delle presenze e delle ore lavorate nelle attività convenzionali (cd. time-sheet) e in funzione dei costi unitari di cui alle tabelle precedenti. L'eventuale quota di costo del personale eccedente i valori massimi sopra indicati non sarà oggetto di rendicontazione e, pertanto, rimarrà interamente a carico di Sport e Salute S.p.A.

VI. Nel caso in cui il personale di Sport e Salute S.p.A. effettui trasferte, laddove esse siano previste dalla convenzione attuativa e ferma la necessaria motivata richiesta del responsabile della convenzione attuativa stessa, saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.

b) Costi indiretti

VII. Sono considerati indiretti, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

VIII. La metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria così come disposto dall'art. 68 del regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata. A tal fine si rappresenta che la metodologia di calcolo dei costi indiretti è la seguente: "Costi diretti (costi del personale, dei collaboratori) x 0,14".

IX. Saranno quindi riconosciute alla Società spese generali nella misura del 14%. Tale percentuale sarà ridotta dell'1% in caso di proroga della presente Convenzione, come previsto dall'art. 16.

Articolo 11**(Lavoro straordinario)**

1. Gli eventuali importi erogati a titolo di maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinario svolto dai dipendenti e i periodi fruiti a titolo di riposo compensativo, restano a carico della società.

**Articolo 12****(Fatturazione e modalità di pagamento)**

1. Il Dipartimento per lo Sport, ai fini dell'attuazione della convenzione di cui è titolare, esamina tempestivamente le relazioni semestrali trasmesse dalla Società, corredate della relativa documentazione di rendicontazione, e valuta l'ammissibilità delle spese rendicontate in relazione alle attività svolte. Nel caso di valutazione positiva delle prestazioni rese e delle utilità così conseguite dall'Amministrazione, autorizza entro 20 giorni la Società a emettere, per l'importo rendicontato approvato comprensivo dell'IVA prevista per legge, la relativa fattura in formato elettronico che sarà regolata entro 30 gg. dalla data di emissione. Il Dipartimento provvederà alla liquidazione delle relative spettanze mediante pagamento diretto, salvo il caso in cui sia possibile la compensazione con eventuali risorse del Fondo Sport e Periferie già nella disponibilità di Sport e Salute S.p.A. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle somme, dovuto a motivi non imputabili al Dipartimento, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di quest'ultimo.

2. Per le attività rese da Sport e Salute S.p.A. in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, secondo le modalità e le tempistiche previste da ciascuna convenzione, di cui al precedente art. 4 comma 2, le spettanze dovute alla Società per i servizi resi, ad esclusione di quelli afferenti le funzioni di centrale di committenza, saranno imputate sui singoli quadri economici allegati alle convenzioni sottoscritte con il Dipartimento. Nell'ambito delle medesime convenzioni saranno inoltre disciplinate le modalità di accreditamento delle risorse necessarie all'espletamento delle procedure di affidamento o di acquisto, nonché le modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività svolte da Sport e Salute S.p.A.

3. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia al Dipartimento, saranno detenute in originale presso la sede di Sport e Salute S.p.A. e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

2. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, il Soggetto Attuatore è tenuto, in sede di rendicontazione, a fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa e i relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei suddetti beni e servizi.

**Articolo 13****(Campo di applicazione della Convenzione)**

1. Le modalità di assegnazione delle attività, la tipologia e le modalità di fornitura delle prestazioni, gli obblighi e le modalità di determinazione dei corrispettivi disciplinati dalla presente Convenzione si applicano a tutti gli atti convenzionali che verranno sottoscritti dalla Società con i singoli soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Articolo 14**(Recesso e responsabilità esclusiva di Sport e Salute S.p.A.)**

1. Il Dipartimento può recedere per giusta causa e nei casi previsti dalla legge. In tali ipotesi verranno riconosciute alla Società le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all'uopo trasmessa dal Dipartimento, che saranno da Sport e Salute S.p.A. rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni non eludibili.

2. Qualora dalle verifiche risulti che Sport e Salute è in ritardo sulle tempistiche previste nei cronoprogrammi, il Dipartimento comunica il ritardo alla società che, entro quindici (15) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le parti si impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma, e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano. Laddove il ritardo sia imputabile al soggetto beneficiario dell'intervento il Dipartimento applicherà quanto previsto dall'Accordo siglato con il beneficiario medesimo.

3. Nel caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini fissati nel Cronoprogramma o mancato rispetto dei piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, nonché di altri inadempimenti non lievi agli obblighi previsti nel presente accordo, si applica quanto previsto dal successivo articolo 15.

4. Sport e Salute S.p.A. assume in proprio ogni responsabilità per i danni causati a terzi nell'esecuzione della presente Convenzione, garantendo e manlevando il Dipartimento da ogni pretesa di terzi riferibile all'attività svolta da Sport e Salute S.p.A. nell'esecuzione della presente Convenzione.

5. Resta inteso che, nella ipotesi in cui l'assetto proprietario della Società si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 30 giorni - da inviarsi



mediante posta elettronica certificata - fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 15

(Controversie sull'interpretazione/applicazione della Convenzione)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo la questione sarà sottoposta all'attenzione del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 8 per le definitive determinazioni.
4. Il Dipartimento e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 16

(Durata, decorrenza e pubblicità della Convenzione)

1. La presente Convenzione è produttiva di efficacia a far data dalla registrazione del decreto di approvazione della medesima da parte dei competenti organi di controllo amministrativo-contabile.
2. La durata della Convenzione è fissata dalla data di registrazione del decreto di approvazione della medesima da parte dei competenti organi di controllo amministrativo-contabile fino al 31.12.2026.
3. Eventuali modifiche sostanziali della presente Convenzione, non già disciplinate all'interno della stessa, e dei relativi Allegati verranno concordate tra le parti e formalizzate mediante apposito atto integrativo.



4. Per concorde volontà espressamente motivata delle Parti, la presente Convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore anno, in tal caso la percentuale dei costi indiretti non potrà essere superiore al 13%.

5. La presente Convenzione verrà pubblicata sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 17

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito Sport e Salute S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. Sport e Salute S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dalla D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai dipendenti della Società è esteso l'obbligo di rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nonché di riservatezza nell'utilizzazione degli atti. Le verifiche delle predette dichiarazioni sono a cura di Sport e Salute che provvederà a dare comunicazione al Dipartimento delle eventuali situazioni di conflitto riscontrate e all'adozione di tutte le misure necessarie per eliminarle.



Articolo 19

(Responsabile della Convenzione)

1. Il Capo Dipartimento - o suo delegato - è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione e si esprime sulla corretta interpretazione e applicazione della stessa, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di consentirne la corretta esecuzione.
2. Referente della società Sport e Salute S.p.A. per la presente Convenzione è il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o Suo delegato.

Articolo 20

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 21

(Rinvio a norme e obbligatorietà)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale vigente.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DECRETO DI APPROVAZIONE

Convenzione con la Società Sport e Salute S.p.a., per le attività di supporto per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito dei Bandi "Sport e Periferie 2018" e "Sport e Periferie 2020".

CUP J89J22000540001

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i., recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2015, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2016;

VISTO, in particolare, l'art. 15, comma 1 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185 che istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al CONI, finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e all'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che il Fondo Sport e Periferie da trasferire al CONI è stato rifinanziato, per il quadriennio 2017-2020, per un importo complessivo pari a ulteriori 100 milioni di euro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il comma 4, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, il quale approva la riserva tecnica pari a 9 milioni di euro, a valere sul Primo piano pluriennale del Fondo Sport e Periferie, che potrà essere utilizzata per l'impiantistica sportiva di alto livello, nonché per far fronte alle spese connesse all'attuazione del Piano, a rischi, a spese straordinarie e/o imprevedibili che comportino uno scostamento dal budget assegnato;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni, il quale approva la riserva tecnica pari a 12 milioni di euro, a valere sulle risorse del Secondo piano pluriennale del Fondo Sport e Periferie, per le spese connesse all'attuazione del Piano, per l'impiantistica sportiva di alto livello di interesse strategico delle Federazioni sportive, nonché per far fronte a rischi, a spese straordinarie e/o imprevedibili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 633, lettera c) della suddetta legge, con il quale si è proceduto a modificare l'articolo 8, comma 2 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, prevedendo la sostituzione delle parole «Coni Servizi S.p.a. con le parole «Sport e Salute Spa»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO l'articolo 1, comma 28 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 giugno 2019, n. 55, che prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e Salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, mediante lo strumento operativo di un bando denominato "Bando Sport e Periferie", finalizzato a selezionare le richieste di intervento da finanziare con le risorse di cui al Fondo Sport e Periferie;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti al n. 66 del 16 gennaio 2020, concernente l'approvazione della graduatoria nell'ambito del bando Sport e Periferie 2018, con la quali sono stati individuati 245 progetti di intervento da finanziare, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 182, della sopracitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti al n. 1169 del 29 maggio 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, mediante lo strumento del Bando Sport e Periferie 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 782 il 12 aprile 2021, con il quale al dottor Michele Sciscioli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il proprio decreto 13 settembre 2021, con il quale si è proceduto ad approvare la graduatoria provvisoria dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie 2020";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'art.8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138 (convertito, con modificazioni, dall'art.1 della L. 8 agosto 200, n.178), come modificato dall'art.1, comma 629 e s.s. della legge n.145 del 30 dicembre 2018, che ha costituito la società Sport e Salute S.p.a.;

VISTO lo Statuto della Società "Sport e Salute S.p.a.", il quale prevede che la medesima produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 dello Statuto della società, il quale prevede che la stessa oltre a produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, agisce quale struttura operativa dell'Autorità di Governo in materia di sport, svolgendo attività strumentali alle funzioni istituzionali del Dipartimento per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO e richiamato l'articolo 17 dello Statuto che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, assegna all'Autorità di Governo competente in materia di sport i poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo sulla società, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs n.50 del 2016 e art. 16 del D.Lgs n. 175 del 2016;

CONSIDERATO che il capitale della società è interamente pubblico senza alcuna partecipazione di soggetti privati e che lo Stato, attraverso le sue articolazioni organizzative, esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici societari;

CONSIDERATO che, per espressa disposizione statutaria ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, la società è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici e, più in particolare, l'articolo 37 ("Aggregazioni e centralizzazione delle committenze") e l'art. 38 ("Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza");

RICHIAMATO in particolare comma 1-bis del citato art.38 che testualmente recita "Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Sport e Salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.”

VISTA la determina dell’ANAC 14 dicembre 2020, con la quale è stata disposta l’iscrizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*;

RITENUTA l’opportunità di avvalersi dei servizi della Società Sport e Salute S.p.a.”, quale “società a totale partecipazione pubblica” per l’acquisizione dello specifico supporto di assistenza tecnico-amministrativa, tali da assicurare competenze specialistiche e qualificate, necessari a garantire l’efficace gestione dei processi volti alla completa e corretta realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito dei bandi “Sport e Periferie 2018 e 2020”, tenuto conto del *know how* e dell’*expertise* acquisito negli anni dalla suddetta Società, nell’ambito della gestione del Fondo Sport e Periferie;

TENUTO CONTO del disposto dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 in ordine alla valutazione della convenienza e della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto *in house*;

VISTA la nota prot. DPS 11535 del 1°ottobre 2021, con la quale il Dipartimento per lo sport ha chiesto alla società Sport e Salute S.p.a. di formulare, previa disponibilità di quest’ultima, una proposta di “Piano delle attività”, finalizzata ad attivare una linea di supporto tecnico-amministrativo, tale da assicurare competenze specialistiche e qualificate, necessarie a garantire anche l’efficace ed efficiente gestione dei processi volti alla completa e corretta realizzazione dei 495 interventi selezionati nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, di cui 329 finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020, a cui si aggiungono i 150 interventi selezionati nell’ambito del “bando 2018”, finanziati sempre dalle predette risorse, per un totale complessivo di 645 interventi.

VERIFICATO che la suddetta società *in house* è in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per il supporto all’attuazione degli interventi rientranti nel Piano pluriennale nazionale “Sport e Periferie” di cui al DL. 25 novembre 2015, n. 185;

CONSIDERATO che il Dipartimento per lo Sport ha acquisito dalla società *in house* Sport e Salute S.p.A. (Protocollo 640 del 18 gennaio 2022) la formulazione di un progetto di servizio finalizzato alla fornitura di assistenza tecnica per le citate attività, comprensivo di ogni documentazione ed elemento contabile utile ai fini della valutazione della congruità economica della presente Convenzione in relazione ai costi diretti e indiretti. Tale progetto è comprensivo della documentazione utile ai fini della valutazione degli oneri corrispondenti ai fabbisogni indicati e degli elementi di riconducibilità ai profili professionali oggetto di aggiudicazione di servizi di analogo contenuto con i profili necessari allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento alla stessa società;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

PRESO ATTO della deliberazione n. SCCLEG/2/2018/PREV con la quale la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, ha precisato che, per gli affidamenti in house, l'Amministrazione appaltante debba procedere alla valutazione di congruità economica tramite il confronto del prezzo offerto con i costi di aggiudicazione di servizi analoghi e che la percentuale dei costi indiretti imputata debba essere adeguatamente motivata;

CONSIDERATO che il mancato ricorso al mercato da parte del Dipartimento per lo Sport - ai sensi dell'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - è giustificato dalle esigenze di ottenere supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e che ricorrendo all'expertise maturata dalla Società sulle tematiche di competenza, è possibile ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi una efficace trasmissione dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei «benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche», come richiesto dalla norma citata;

VISTA la valutazione di congruità della proposta suddetta, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. in house (art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), con cui è stata verificata dal RUP con esito positivo la congruità economica dei costi standard unitari di Sport e Salute S.p.A. sulla base delle risultanze di procedure selettive aperte bandite da Consip per l'affidamento di servizi analoghi e l'imputazione forfettaria dei costi indiretti connessi ammissibili, nonché di un ulteriore confronto con le tariffe professionali riportate nelle procedure più significative per l'affidamento di servizi a favore delle amministrazioni centrali "assimilabili" con le attività oggetto di affidamento alla Società Sport e Salute, come si evince dalla tabella di analisi allegata alla relazione di congruità;

CONSIDERATO che oltre ai servizi di supporto tecnico specialistico volto alla gestione e attuazione degli Interventi finanziati col Fondo Sport e Periferie, selezionati nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2018 e del 2020, la società garantirà le attività relative ai seguenti ambiti, come dettagliatamente articolate nell'apposito Piano trasmesso con nota SES Prot. n. 0000340 - 18-01-2022 - U/DG acquisita al prot. 640 del 18 gennaio 2022:

- Supporto alla Pianificazione delle attività del PNRR, del Fondo Sport e Periferie 2022 e successive programmazioni (anche attraverso lo strumento del Censimento Nazionale Impianti Sportivi);
- Supporto informatico (Portale);
- Verifica tecnico amministrativa e predisposizione delle convenzioni che saranno sottoscritte tra i Soggetti beneficiari e il Dipartimento per lo Sport;
- Monitoraggio all'attuazione degli interventi;
- Funzioni di Centrale di Committenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- Funzioni di Stazione Appaltante nella misura massima del 25% degli interventi finanziati.

VISTO il decreto della Sottosegretaria con delega allo sport 2 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 3056 del 29 dicembre 2021, con il quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse ancora disponibili a valere sulla riserva tecnica del Primo e del Secondo Piano pluriennale degli interventi, già trasferite alla Società Sport e Salute S.p.a.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2021-2023 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021;

VISTA la propria Determina del 20.1.2022 con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra il Dipartimento per lo Sport e la società in house Sport e Salute S.p.a.;

VISTA la Convenzione, comprensiva dei suoi allegati, stipulata il 21 gennaio 2022, con la Società Sport e Salute S.p.A. per l'attuazione delle attività di supporto per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito dei Bandi "Sport e Periferie 2018" e "Sport e Periferie 2020" il cui valore complessivo ammonta ad € 12.093.000,00 (dodicimilionenovantatremila /00) oltre IVA con una durata prevista fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, concordate tra le parti, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014, in applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), si procederà al versamento dell'IVA in linea con quanto disposto con la Circolare del 3 aprile 2015, in materia di "Modalità di versamento dell'IVA";

CONSIDERATO che le risorse economiche necessarie per le attività di cui trattasi ammontano a complessivi €12.093.000,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a €14.753.460,00 con le seguenti imputazioni:

- €5.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, già destinate dal Comitato di sorveglianza, all'attivazione di una linea di supporto tecnico per la gestione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del bando Sport e Periferie 2018 e 2020;
- €9.753.460,00 a valere sulle risorse di cui alla cosiddetta "Riserva tecnica", prevista dal sopracitato decreto della Sottosegretaria con delega allo sport 2 dicembre 2021;

TENUTO conto che le risorse stanziare nell'ambito del Primo e del Secondo piano pluriennale degli interventi, come meglio sopra specificato, sono state già trasferite alla società Sport e Salute S.p.a.,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

in attuazione di quanto previsto dal sopracitato l'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,

Art. 1

(Convenzione con la Sport e Salute S.p.a.)

1. E' approvata la Convenzione, comprensiva dei suoi, allegati stipulata il 21 gennaio 2022 tra il Dipartimento per lo Sport e la società in house Sport e Salute S.p.a. avente ad oggetto le Attività di cui in premessa, secondo i termini, le modalità e i livelli di servizio dettagliati negli allegati tecnici alla medesima, per l'attuazione delle attività di supporto per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito dei Bandi "Sport e Periferie 2018" e "Sport e Periferie 2020".
2. Per la realizzazione delle summenzionate attività è stato stimato l'importo massimo pari ad € 12.093.000,00 (dodicimilioni novantatremila/00) oltre IVA.
3. Il contratto ha scadenza fissata al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di proroga, prima della scadenza, per comune volontà delle Parti, mediante apposito atto scritto.

Art. 2

(Risorse economiche)

La relativa spesa ammonta ad un totale complessivo di euro 14.753.460,00 (euro quattordicimilioni settecentocinquantatremilaquattrocentosessanta/00), con le seguenti imputazioni:

- €5.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, già destinate dal Comitato di sorveglianza, all'attivazione di una linea di supporto tecnico per la gestione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del bando Sport e Periferie 2018 e 2020;
- €9.753.460,00 a valere sulle risorse di cui alla cosiddetta "Riserva tecnica", prevista dal sopracitato decreto della Sottosegretaria di Stato allo sport 2 dicembre 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29/12/2021 n. 3056.

Il presente decreto è trasmesso per i successivi adempimenti ai competenti Organi di controllo.

Roma, 24.1.2022

Michele Sciscioli



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 24/01/2022, con oggetto PRESIDENZA Decreto di approvazione della convenzione per le attività di supporto per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito del bando 2018 e 2020 tra Il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute SpA. - Fondo Sport e Periferie pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0003062 - Ingresso - 28/01/2022 - 10:59 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/03/2022 n. 738 con la seguente osservazione:

La registrazione segue al riscontro istruttorio fornito dal Dipartimento per lo sport, che ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine alla possibilità di copertura finanziaria, mediante le risorse del Fondo Sport e Periferie, anche del supporto alla pianificazione del PNRR, nonché sulla circostanza che i costi della convenzione in esame (pari a euro 12.093.000) trovano copertura in risorse già nella disponibilità di Sport e Salute spa. Il Dipartimento ha chiarito, altresì, gli obblighi posti dalla convenzione a carico di Sport e Salute spa, nonché che i costi delle attività di stazione appaltante e centrale di committenza sono imputati alle risorse destinate alle attività della convenzione, mentre le eventuali spese per attività tecniche saranno imputate ai quadri economici dei singoli interventi.

Il Consigliere Delegato

CINZIA BARISANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Al Dipartimento per lo sport
Via della Ferratella in Laterano 51
00184 - ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Decreto di approvazione della convenzione per le attività di supporto per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito del bando 2018 e 2020 tra il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute spa - Fondo "Sport e Periferie"

Con il decreto in oggetto, datato 24 gennaio 2022, è stata approvata la convenzione, sottoscritta il 31 gennaio 2022, tra il Dipartimento per lo Sport e la Società Sport e Salute spa, finalizzata alla disciplina delle attività di supporto per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito dei bandi "Sport e Periferie 2018" e "Sport e Periferie 2020".

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti e/o integrazioni documentali:

a) il decreto di approvazione (ultimo "Considerato" pagina 6 delle premesse) e la Convenzione (art. 3, comma 1, lett. a) individuano, fra le attività da prestare da parte della Società, anche quelle di *supporto alla pianificazione delle attività del PNRR*. Si prega di confermare la possibilità di copertura finanziaria, mediante le risorse del Fondo Sport e Periferie, oggetto della convenzione in esame, anche del supporto alla pianificazione del PNRR;



CORTE DEI CONTI

- b)** quantità di risorse complessivamente gestite, a valere sul Fondo Sport e periferie, da parte della società Sport e Salute, se queste ultime siano state già erogate alla Società (come previsto dall'art. 1, comma 28, del d.l. n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019) e se i costi della convezione in esame (pari a euro 12.093.000) trovano copertura nelle risorse in parola ovvero in altre nella disponibilità del Dipartimento;
- c)** l'art. 6 della convenzione sembra prevedere, fra le attività ed i compiti in capo al Dipartimento, alcune prestazioni oggetto degli obblighi assunti dalla società Sport e Salute spa (individuati dal precedente art. 5). Si fa riferimento, in particolare, al monitoraggio dello stato di attuazione, alla vigilanza sull'attuazione degli interventi e regolarità delle relative spese.
- d)** l'art. 6, lett. *d*), prevede, altresì, fra i compiti del Dipartimento, l'erogazione delle risorse a stato di avanzamento lavori, mentre, in base all'art. 1, comma 28, d.l. n. 31 del 2019, le risorse del Fondo in esame dovrebbero essere già nella disponibilità della Società;
- e)** in base all'art. 4, comma 2, la Società, previa stipula di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, può espletare attività tecniche, di stazione appaltante e di contrale di committenza a favore di questi ultimi. Tuttavia, in base all'art. 12, comma 2, mentre la remunerazione delle attività tecniche grava sui quadri economici degli interventi finanziati, non risulta chiara (anche alla luce di quanto disposto dall'art. 10, comma 2) l'imputazione dei costi delle eventuali attività di stazione appaltante e centrale di committenza (se a carico dei bilanci dei soggetti beneficiari o, comunque, delle somme erogate dal Fondo Sport e periferie).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere Delegato
Cons. Cinzia Barisano

